



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 7

Seduta pubblica

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2023 E MODIFICA DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE.

L'anno duemilaventitre addì tredici del mese di Marzo alle ore 20:30 in Bibbiano, nella Sala R. Barazzoni, in seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

All'appello risultano

1	CARLETTI ANDREA	presente
2	CAGNI VALENTINA	presente
3	CARRETTI ALBERTO	assente giustificato
4	CILLONI ELENA	presente
5	CURTI MATTEO	presente
6	FERRARI VALTERIO	presente
7	FIOCCHI NANDO	presente
8	GARDONI ENRICO	presente
9	MELLONI MASSIMILIANO	presente
10	MENOZZI GABRIELE	assente giustificato
11	PELLICCIARI ALESSIA	presente
12	TOGNONI PAOLA DELFINA	presente
13	VENESSELLI MATTIA	presente

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Risultano presenti gli assessori non consiglieri: Bellelli Loretta e Benassi Gianni.

Hanno giustificato l'assenza i Sigg.: Carretti Alberto e Menozzi Gabriele.

Assiste Il Vice Segretario comunale sig. Laura Rustichelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Andrea Carletti.

Il Presidente, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Delibera n. 7 del 13/03/2023

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2023 E MODIFICA DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE.

Il dibattito consiliare del presente punto costituirà, una volta trascritto, parte integrante della successiva delibera di approvazione del verbale dell'intera seduta del 13.03.2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24/01/2022, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022/2024 ed i relativi allegati e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed in particolare:
 - l'art. 1, comma 3, del suddetto decreto, il quale stabilisce che:
 - i Comuni, con Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF;
 - la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
 - l'art. 3-bis, secondo il quale può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. "Manovra Monti" o "Decreto Salva Italia"), convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:
 - per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
 - resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 54 del 5/8/2014 con la quale dall'anno 2014 al 2021 sono stati stabiliti il Regolamento e le seguenti aliquote e soglia di esenzione in merito all'addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni reddito	Aliquote anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021				
	fino a 15.000 euro	0,72 %			
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,77 %				
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,78 %				
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,79 %				
oltre 75.000 euro	0,80 %				
<u>Soglia di esenzione</u> di reddito al di sotto della quale l'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo	10.000 euro				

RICHIAMATA altresì la delibera di Consiglio comunale n. 24 del 31/5/2022 con la quale – a seguito della rimodulazione delle aliquote IRPEF che dal 2022 con l'approvazione dell'art. 1, comma 2, lettera a), della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio per l'anno 2022) sono passate da n. 5 a n. 4 scaglioni di reddito – dall'anno 2022 sono state stabiliti il Regolamento e le seguenti aliquote e soglia di esenzione in merito all'addizionale comunale all'IRPEF, adeguandosi alla mutata normativa e pertanto ad invarianza di gettito rispetto gli anni precedenti:

Scaglioni reddito	Aliquote anno 2022
fino a 15.000 euro	0,72 %
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,77 %
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	0,78 %
oltre 50.000 euro	0,80 %
<u>Soglia di esenzione</u> di reddito al di sotto della quale l'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo	10.500 euro

DATO ATTO che:

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro



Comune di Bibbiano

Provincia di Reggio Emilia

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 ha disposto il “Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali”;

PRESO ATTO che l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dispone che “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...”

CONSIDERATO che:

- dopo gli anni 2020 e 2021 sconvolti dalla pandemia causata dal virus COVID 19 – l'inflazione media annuale mondiale si è impennata: secondo l'ISTAT in Italia è passata da livelli pressoché prossimi allo 0 negli anni dal 2014 al 2020, al 1,9% nel 2021, per poi schizzare al 8,18% nel 2022;
- questa spirale inflazionistica è stata sospinta dall'aumento generalizzato dei prezzi al consumo delle materie prime e dell'energia, per una serie di motivazioni: principalmente a causa della fine delle restrizioni che erano state imposte per contrastare il diffondersi del virus, da politiche governative incentivanti per cercare di risollevare l'economia mondiale depressa dopo due anni di pandemia, dalla guerra russo-ucraina che è scoppiata a febbraio 2022 e che non accenna a terminare, dalla transazione energetica sempre troppo rimandata nel corso anni, ma resasi sempre più necessaria a causa degli sconvolgimenti climatici che stanno avvenendo con sempre più frequenza nel mondo, che comporta un passaggio delle tecnologie che si basano sui combustibili fossili a tecnologie che invece sfruttano le fonti energetiche rinnovabili e più ecologiche;
- le decisioni di politica monetaria internazionale intraprese dalle principali banche centrali mondiali – Banca centrale europea (BCE), Federal Reserve americana (FED), Banca



Comune di Bibbiano

Provincia di Reggio Emilia

centrale d'Inghilterra (BOE), Banca Popolare centrale cinese (PBOC) – hanno visto un susseguirsi di aumenti nei tassi di interesse di riferimento con cui le banche private si rifinanziano, nel tentativo di riportare l'inflazione a livelli più accettabili, tenuto conto dell'importanza della stabilità dei prezzi e della salvaguardia del potere di acquisto della moneta;

- nel 2023 la BCE ipotizza un'inflazione media intorno al 6% nell'eurozona; gli interventi relativi agli innalzamenti dei tassi di interesse continueranno a ritmo costante anche nel 2023 e oltre in quanto l'obiettivo di riferimento nel medio/lungo periodo è di avere un livello di inflazione prossimo al 2%;
- anche gli Enti locali hanno subito un duro contraccolpo dai rincari e dall'inflazione; ci sono stati in particolare importanti aumenti nei costi delle materie prime, delle utenze energetiche e nella spesa corrente; anche i costi degli appalti sono rivisti al rialzo proprio a causa della spirale inflazionistica generalizzata che ha colpito in particolar modo l'edilizia in generale; i trasferimenti da parte del Governo per calmierare questi aumentati costi si sono rivelati totalmente insufficienti;
- il bilancio di previsione per l'anno 2022 si è chiuso con fatica senza tuttavia prevedere rincari nella politica fiscale e tariffaria; le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF sono rimaste infatti invariate dal 2014 come indicato nei suddetti prospetti;

RITENUTO pertanto necessario deliberare – in merito all'addizionale comunale all'IRPEF – per tutte queste considerazioni, stante l'attuale congiuntura sfavorevole, l'inflazione elevata, i prezzi ancora molto alti delle materie prime, dell'energia, dell'edilizia, gli insufficienti trasferimenti da parte del Governo, per potere definire il bilancio di previsione 2023 in equilibrio e per garantire il mantenimento dei servizi nonché la sostenibilità del ricco programma di investimenti pubblici (scuola, sociale, ecc.):

- di aumentare la leva fiscale prevedendo un'aliquota unica allo 0,8%;
- di mantenere invariata la soglia di esenzione di euro 10.500, prevista nella delibera di Consiglio comunale n. 24 del 31/5/2022, perché in ogni caso i rincari non devono colpire la fascia di popolazione meno abbiente;

PRESO ATTO della stima di gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF elaborata dall'Ufficio tributi così come indicata nel bilancio di previsione per l'anno 2023 in corso di predisposizione; ai fini della stima:

- è stato applicato il principio contabile concernente l'accertamento delle entrate tributarie (punto 3.7.5 dell'Allegato 4/2 del D. lgs. 118/2011), che afferma: “Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto. Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta. In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale;

- è stato utilizzato il simulatore fiscale dell'addizionale comunale all'IRPEF presente sul portale del federalismo fiscale, secondo il principio della competenza; la nota metodologica del simulatore afferma che i dati delle dichiarazioni sono stati aggiornati per consentire l'utilizzo ai fini statistici su annualità d'imposta successive all'anno di riferimento e differenziati per tipologie di reddito prevalente (per consentire lo sviluppo di un'analisi di natura socio-economica sulle categorie coinvolte); l'aggiornamento è stata effettuata attraverso l'utilizzo di diversi coefficienti di adeguamento, calcolati sulla base dei dati ISTAT, nonché della Decisione di Finanza Pubblica (DFP), per tener conto del diverso livello di indicizzazione rilevato sulle varie categorie di reddito che partecipano alla definizione del reddito complessivo del contribuente; per tener conto di particolari fenomeni di scostamento territoriale rispetto ai coefficienti di adeguamento definiti a livello nazionale, i dati di gettito dei prospetti riepilogativi vengono riportati in termini di un intervallo di confidenza, pari al +/- 10% del valore puntuale ottenuto dalle elaborazioni; la nota metodologica invita pertanto i Comuni a considerare le inevitabili incertezze di una stima e di effettuare una valutazione prudenziale tenendo conto della parte inferiore dell'intervallo;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett. o) del D.L. n. 174/2012;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL rispettivamente dal Responsabile del 2° Servizio e dal Responsabile del 1° Servizio;

CON VOTI espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 11

consiglieri votanti n. 7

consiglieri astenuti n. 4 (Ferrari Valterio, Melloni Massimiliano, Fiocchi Nando, Gardoni Enrico – Gruppo “Bibbiano Bene Comune”)

voti contrari n. 0

voti favorevoli n. 7

D E L I B E R A

tenuto conto di tutto quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

- 1) di approvare per l'anno 2023 la seguente aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF, da applicarsi al reddito imponibile per ogni scaglione di reddito stabilito dalla legge: aliquota unica dello 0,80%;
- 2) di mantenere per l'anno 2023 una soglia di esenzione di reddito pari ad euro 10.500 al di sotto della quale l'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- 3) di provvedere, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2023, a considerare il gettito stimato derivante;
- 4) di modificare pertanto il Regolamento dell'Addizionale comunale all'IRPEF nel seguente modo:

ARTICOLO 2 – DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA (TESTO VIGENTE)

- 1) Le aliquote dell'Addizionale comunale IRPEF sono stabilite nella misura seguente, per scaglioni di reddito, da applicarsi al reddito imponibile secondo il criterio della progressività per scaglioni:

Scaglioni reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,72 %
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,77 %
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	0,78 %
oltre 50.000 euro	0,80 %

ARTICOLO 2 – DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA (TESTO RIFORMULATO)

- 2) Le aliquote dell'Addizionale comunale IRPEF sono stabilite nella misura seguente, da applicarsi al reddito imponibile per ogni scaglione di reddito stabilito dalla legge: aliquota unica dello 0,80%
- 5) di dare atto che, alla luce delle modifiche apportate, il testo integrale del Regolamento comunale dell'Addizionale comunale all'IRPEF è il seguente:

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art . 1



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1. Le aliquote dell'Addizionale comunale IRPEF sono stabilite nella misura seguente, da applicarsi al reddito imponibile per ogni scaglione di reddito stabilito dalla legge: aliquota unica dello 0,80%.
2. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune; in assenza del provvedimento si intendono prorogate le aliquote stabilite dal Comune nel precedente esercizio.

Art. 2-bis

Soglia di esenzione

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 2 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile annuo, ai fini dell'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore ad euro 10.500; nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.
2. Anche in tema di soglia di esenzione, si richiama il disposto di cui all'art. 2 comma 2

Art. 3

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto al presente regolamento si fa rinvio a disposizioni di legge.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
-



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

SUCCESSIVAMENTE ravvisata l'urgenza di provvedere in merito all'imminente approvazione del Bilancio previsionale 2023/2025, mediante distinta e separata votazione, il Consiglio Comunale

CON VOTI espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 11

consiglieri votanti n. 7

consiglieri astenuti n. 4 (Ferrari Valterio, Melloni Massimiliano, Fiocchi Nando, Gardoni Enrico – Gruppo “Bibbiano Bene Comune”)

voti contrari n. 0

voti favorevoli n. 7

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
Andrea Carletti

Il Vice Segretario
Laura Rustichelli

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.